

# **Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto**

**Verbale di Assemblea Straordinaria nr.1 del 30 gennaio 2023**

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso la Sede del Seminario di Via Sassari, n°179, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci "dell'Università delle Tre Età" di Alghero, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Dottoressa Marisa Castellini, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Signora Anna Cera.

Il Presidente procede a far l'appello nominale

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 180 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha indetto l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al D.Lsg n° 117 del 03-07-2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto all'UNANIMITA', delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

**Signora Anna Cera**



**Il Presidente**

**Dott.ssa Marisa Castellini**



ORIGINALE 1

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI ALGHERO"**

**Edizione aggiornata con le modifiche apportate dalla assemblea Generale dei Soci**  
**del 30 gennaio 2023**

**ART. 1 – Denominazione e sede**

E' adeguata, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione denominata: "Università delle tre età di Alghero", con sede in via Carlo Alberto, n°63 ad Alghero (SS), essa sarà di seguito denominata "Associazione". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS- ETS) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Qualora l'associazione ritenga necessario il trasferimento della sede legale, questo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione nasce il 4 giugno 1992, con Atto Notarile n°1225, con l'obiettivo di:

Perseguire una integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale delle persone adulte.

Fare prevenzione nell'ottica di una "Educazione-Formazione" permanente, ricorrente e rinnovata, per un invecchiamento attivo.

Promuovere il benessere culturale-sociale dei cittadini, lo sviluppo di nuove relazioni per combattere la solitudine e per accrescere le conoscenze della collettività.

Promuovere il modello di "educazione permanente" come definito dalla Unione Europea.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione assume la forma apolitica, apartitica e aconfessionale.

**ART. 2 – Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4 - Finalità e attività**

L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è autonoma, apolitica, apartitica, aconfessionale e si richiama alla "Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite". Persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale che verranno esercitate in via principale con riferimento all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 117/2017, come di seguito:

- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

L'organo deputato alla individuazione delle suddette attività è il Consiglio Direttivo, che dovrà giustificare la sussidiarietà o strumentalità delle attività eventualmente esercitate.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

Le attività che essa svolge per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, spontanea, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute

*Manuela Portogallo*

e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo di Euro 100,00 come da delibera del Consiglio Direttivo e seguente approvazione dell'Assemblea Generale. Inoltre non sono previsti rimborsi spese di tipo forfettario.

Per le attività indicate viene fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

-educare, formare, informare;

Fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo come da MLPS Circ. n° 20 del 27-12-2018 e seguenti Note

-svolge attività di studio, promozione e formazione culturale aprendosi al sociale e al territorio con particolare attenzione all'aggiornamento degli anziani, con lo scopo di stimolarne l'interesse, la partecipazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-culturali;

-promuove ed organizza durante la durata dell'anno accademico, convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, inchieste e corsi seminariali, i cui temi di interesse generale fanno riferimento alle sei (6) seguenti aree: scientifico-sanitaria, sociale, storico-letteraria, giuridico-economica, filosofica, religiosa;

-stimola ed avvia studi e ricerche su materie inerenti le aree di studio a cura di gruppi eterogenei riferiti a varie fasce di età, al fine di favorire lo sviluppo della partecipazione, della socializzazione e del confronto fra le diverse generazioni;

-al fine di perseguire gli scopi statuari, organizza attività editoriali, extradidattiche quali manifestazioni musicali, teatri, viaggi d'istruzione e gemellaggi con altre Università e altre realtà e partner regionali e nazionali;

-opera una costante e costruttivo confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una "Accademia di umanità" che evidenzi "l'essere oltre che il sapere" al di là delle diverse fasce di età.

Per raggiungere le suddette finalità, l'Associazione oltre la Sede Centrale potrà creare Sedi Staccate in Comuni diversi dal Comune di Alghero.

Medina Pontecorvo

## **ART. 5 - Ammissione e Soci**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Per entrare a far parte dell'Associazione si presenta domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono essere ammessi con la qualifica di soci sia persone fisiche che enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di queste ultime, non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- I Soci Fondatori;
- I Soci Ordinari
- I Soci Onorari.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione in merito alla ammissione dei Soci.

## **ART. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- ciascun associato ha il diritto alla consultazione dei Libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la Sede della Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione, in conformità all'art. 15 c. 3 del CTS.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati
- Ciascun associato esprime un solo voto (art.24 c.2 CTS).
- Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera tale quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.
- Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Le partecipazioni all'associazione sono intrasmissibili ed è vietato alienare la partecipazione dietro qualsiasi corrispettivo.

I Documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

#### **ART. 7 - Qualità di volontario**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Marta Partecipazioni

### **ART. 8 - Recesso ed esclusione del socio**

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- Per dimissioni volontarie o recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'Ammissione;
- Non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali,
- Dannaggi in qualunque modo, con il suo operato, l'Associazione o gli altri Soci.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o in alternativa al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione di un Socio verrà comunicata per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associato può proporre ricorso all'Assemblea.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **ART. 9 -Organi sociali-**

Gli organi dell'associazione sono:

- Il Presidente Ordinario
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controlli;
- Organo di revisione (eventuale)

Le cariche sociali sono tutte svolte senza aver e diritto ad alcuna retribuzione.

### **ART. 10 – Assemblea dei Soci**

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- E' convocata e presieduta, almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato facente parte del Direttivo, mediante avviso scritto affisso nella bacheca della segreteria ed in tutti i locali di pertinenza dell'UTE, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione sarà inviata ad ogni associato, anche per e-mail, al recapito risultante dal libro dei soci.

- L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la Sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

*Marta Petrucci*

dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e, se richiesto, del I Bilancio Sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la
- modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART. 11 - Compiti dell'Assemblea dei Soci**

L'assemblea delibera su:

- sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio Consuntivo e Preventivo annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato.
- Approva il Programma e le iniziative dell'Associazione indicandone modalità e supporti organizzativi.

L'Assemblea Straordinaria, oltre alle competenze inderogabili indicate e riferite all'Art. 25 del CTS:

- Delibera le modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo, da attuarsi secondo le modalità fissate dal Codice del Terzo Settore.

*Matteo Portelli*

### **ART. 12 - Validità Assembleare**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci (maggioranza inderogabile).

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

### **ART. 13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Designa e propone per la nomina all'Assemblea dei Soci, il Presidente Onorario;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Consiglio Direttivo. La nomina sarà ratificata alla prima Assemblea utile, in mancanza di ratifica, o di non eletti,

sarà convocata l'Assemblea per le elezioni. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 5 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite anche le seguenti funzioni:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- Predisporre il Bilancio di Esercizio, Preventivo, e l'eventuale Bilancio Sociale.
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta.
- Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno sette (7) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini

*Maria Portogru*

di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

- I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio Direttivo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- I Consiglieri che se, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono considerati dimissionari.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e qualora eletto dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

#### **ART. 14 -Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente rappresenta Legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in Giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 15 – Il Segretario**

Il Segretario compila e conserva i Verbali delle sedute e degli Atti Sociali e le deliberazioni dei due Organi Collegiali, in stretta collaborazione con il Presidente. Detti verbali, saranno prima letti ed approvati dal Consiglio Direttivo, prima della firma del Presidente e del Segretario.

### **ART. 16 - Organo di controllo**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- 
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 17 - Revisione legale dei conti**

L'Organo di Controllo è composto di tre (3) membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali. Durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'Amministrazione della Associazione, vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e accertare la regolare tenuta della Contabilità Sociale, la corrispondenza del Bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei Libri e delle Scritture Contabili.

L'istituto della revisione legale viene istituito per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo Settore, con la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS del D. Lgs 117/2017.

### **ART. 18 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- e da Eccedenze di Bilancio.

L'eventuale avanzo di bilancio potrà essere utilizzato per accantonamenti mirati a precise attività da realizzarsi, oppure dovrà confluire nelle entrate del Bilancio successivo. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali, sono espressamente vietate.

*Maria Patrizia*

### **ART. 19 Divieto di distribuire gli utili e obbligo utilizzo patrimonio**

L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **ART. 20 - Bilancio di esercizio**

Il bilancio d'esercizio è redatto annualmente e lo stesso ha decorrenza dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno, coincide con l'anno solare. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio Consuntivo e la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'Esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un Bilancio di Esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione; detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole voci, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione; le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si da conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal revisore.

### **ART. 21 – Patrimonio dell'Associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente all'attività sociale. Sono esclusi quelli di proprietà dei Soci o Terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso. L'Intero patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo e perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

*Monica Pantalone*

### **ART. 22 – Dipendenti e Collaboratori**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **ART. 23 – Libri Sociali-**

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti Libri Sociali:

- Libro dei Soci;
- Libro Verbali delle Assemblee dei Soci;
- Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro Verbali Organo di Controllo.

### **ART. 24 - Assicurazione dei volontari**

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **ART. 25 –Estinzione o scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'art 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice

*Maria Patrizia*

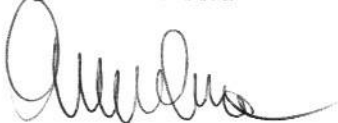
Civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore (CTS), individuati con Delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

#### **ART. 26 - Disposizioni finali**

Le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, si applicano solamente per quanto non previsto dall'art.3, c.2 del CTS.

**Segretario**

**Signora Anna Cera**



**Presidente**

**dott.ssa Marisa Castellini**

